

COMUNE DI RAGALNA - PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI DEI TRIBUTI LOCALI

**Allegato alla deliberazione C.C. n. 21/03,
con le modifiche di cui alle deliberazioni C.C. n.ri 57/03, 79/03 e 14/04**

ART. 1 - Oggetto del condono

Ai sensi dell'art. 13 della legge 289/2002, con il presente regolamento il comune di Ragalna intende consentire ai contribuenti e agli utenti dei servizi per i quali va corrisposto il tributo di propria esclusiva competenza, di avvalersi delle seguenti agevolazioni al fine di definire in breve tempo il rapporto tributario nei confronti del questo Ente per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'art. 2.

ART. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi non coperti da prescrizione:

- a) Imposta comunale sugli immobili ed aree fabbricabili
- b) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- c) Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- d) Imposta comunale sulla pubblicità
- e) I. C. I. A.P.

ART. 3 - Violazione oggetto della definizione

1 - Possono essere definite senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 - fatti salvi gli effetti derivanti dalla sospensione dei termini previsti da disposizioni legislative nazionali -, attinenti agli obblighi di dichiarazioni e/o versamenti non adempiuti o irregolarmente adempiuti.

2 - La definizione avviene mediante presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il termine del 16 aprile 2004, su modelli predisposti dall'ufficio tributi del comune. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - o da uno dei contitolari, può essere presentata al comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

3 - Nello stesso termine di cui al secondo al comma, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'art. 2.

4 - La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo, ovvero della 1° rata nel caso previsto dall'art. 4 comma 4 se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione. Alla dichiarazione va allegata fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti.

5 - Se il tributo era stato già pagato nella misura dovuta presso un Comune diverso da quello dove era ubicato l'immobile, e il contribuente non aveva prodotto la relativa denuncia e/o le relative denunce di variazione, alla dichiarazione di cui al comma 4 vanno allegate le fotocopie delle quietanze dei pagamenti eseguiti a suo tempo. L'irregolarità si estingue mediante compensazione fra le due Amministrazioni senza oneri o rimborsi per il contribuente.

6 - La tassa di smaltimento dei rifiuti che risulterà dovuta per effetto della nuova dichiarazione ai fini ICI e di quelle integrative presentate ai sensi del secondo comma del presente articolo, sarà iscritta dal Comune in ruoli da rendere esecutivi entro il 2004, ed i corrispondenti importi saranno pagati secondo le scadenze del ruolo.

ART.4 - Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione emessi dal comune

1 - Salvo quanto disposto dall'art.3 comma 2, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento

delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.

2 - Se l'accertamento e/o l'omissione concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione di aree fabbricabili e/o fabbricati in costruzione soggetti all'imposta comunale sugli immobili, queste possono essere definite con il pagamento di metà dell'imposta o della maggiore imposta accertata con abbuono degli interessi e delle sanzioni. Il valore sul quale commisurare l'imposta è determinato dal valore di mercato dell'area o del fabbricato in costruzione.

3 - Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi 1 e 2 deve avvenire entro il termine del 31 ottobre 2003. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto di imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

4 - Qualora l'importo complessivamente dovuto dal contribuente e/o contitolare superi la somma di € 500,00, può essere, a richiesta, effettuato pagamento in numero di quattro rate mensili di uguale importo. La prima rata del pagamento va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata. Le successive rate avranno scadenza l'ultimo giorno utile dei mesi successivi con l'obbligo alla fine dell'ultima rata di consegna in copia all'ufficio tributi delle rate pagate. Il mancato versamento in tutto o in parte delle somme rateizzate alle prescritte scadenze determina l'inefficacia della definizione agevolata e l'Ente è legittimato all'applicazione della normativa ordinaria vigente. Gli eventuali versamenti già effettuati saranno portati in diminuzione degli importi dovuti determinati, quest'ultimi nei modi ordinari.

ART. 5 – Sospensione e/o estinzione dei procedimenti pendenti

1 - La presentazione dell'istanza e il contestuale pagamento in unica soluzione del 50% dell'imposta dovuta (senza sanzioni e senza interessi), di cui all'articolo precedente comporta l'estinzione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.

2 - Il comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere.

ART. 6 – Pagamento dei tributi

I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento in conto corrente postale intestato al "Comune di Ragalna" n° 15614951.

ART. 7 – Compenso incentivante

La Giunta Municipale può fissare un compenso incentivante al personale del settore tributi, pari al 2% per cento delle riscossioni effettive.

ART. 8 - Rigetto delle domande di definizione agevolata

1 - Il comune, ove verifichi che non sono state rispettate le disposizioni del presente regolamento, rigetta la domanda di definizione agevolata, dandone notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai mesi comunali o con raccomandata A.R., non oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2 - Decorso tale termine, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

ART. 9 – Definizione dei carichi di ruoli pregressi.

Relativamente ai ruoli formati dal comune e resi esecutivi entro il 31 dicembre 2002, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- ✓ Di una somma pari al 75% dell'importo iscritto a ruolo;
- ✓ Delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.

A tal fine i contribuenti devono presentare, entro il termine di cui all'art. 3 comma 2, apposita istanza corredata dalla fotocopia dell'avviso di mora.

ART. 10 – Norme transitorie e finali

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge.

2 - Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta.